



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

N. 13/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.



All'appello risultano presenti:

CIPANI	Andrea	SI	CIPANI	Paola	SI
SERESINA	Gianpietro	SI	TAROLLI	Paolo	SI
PANSA	Claudio	SI	FLORA	Rita Sara	SI
AMBROSINI	Stefano	SI	CHIARI	Valter	SI
VISCONTI	Stefano	NO	NEGRI	Duilio	SI
RIZZA	Claudio	SI	BONZANINI	Sergio	SI
GRAMATICA	Aldo	SI			

E' inoltre presente fra i banchi dei consiglieri il dott. GIAN PIETRO SCOLARI in qualità di Assessore Esterno senza diritto di voto.

Presiede il Sindaco CIPANI rag. ANDREA.

Assiste l'infrascritto Segretario Generale dott.ssa LAURA ROMANELLO.

<p>Publicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi</p> <p>il <u>20 MAG. 2014</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p> 	<p>Esecutiva a sensi art. 134 D.Lgs. 267/2000</p> <p>in data _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p>
<p>Copia conforme all'originale per uso amministrativo</p> <p>li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Laura Romanello</p> 	

N. 13 / C.C. del 14 maggio 2014

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Titolo II “*Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)*” del “*Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*” approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna;
- l'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 ;
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011;
- l'art. 4 del decreto legge 2/03/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44;
- l'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228;
- l'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147;
- il D.L. 6/03/2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2/05/2014, n. 68;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 che stabilisce: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dal comma 8° dell'art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che “*il termine per (...) approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (...)*”;

VISTO che il Ministro dell'Interno con proprio decreto del 29 aprile 2014, ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014;

RICORDATO che le aliquote IMU e le relative detrazioni in vigore nell'anno 2013 nel comune di Gardone Riviera erano le seguenti:

<i>Aliquote IMU per l'anno 2013</i>	Aliquota	Detrazioni
- Aliquota base da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 (secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente, nonché l'unità immobiliare posseduta dai <i>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</i> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia)	esente	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,30%	€ 200,00 più

		€ 50,00 per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU.	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e comunque non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IMU.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986.	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.	0,38% <i>(fino al 30/6/2013)</i> esenti <i>(dall'1/7/2013)</i>	-

RICORDATO che l'art. 13, 2° comma, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 come modificato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013 consente di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale;

CONSIDERATO che, in applicazione della normativa soprarichiamata, l'art. 8, comma 2, del *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)*”, approvato in data odierna, disciplina l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari abitative concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ogni soggetto passivo ed alla quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro;

RIILEVATO che negli anni 2012 e 2013 era stata deliberata un'aliquota agevolata dello 0,46% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale;

CONSIDERATO che l'art. 52 – primo comma – del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone che *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RITENUTO, pertanto, che permanga in capo al Comune la potestà regolamentare di stabilire aliquote differenziate anche al di fuori delle casistiche esplicitamente indicate dal legislatore purché entro i limiti di legge e non in contrasto con i principi desumibili dalla normativa in vigore;

VALUTATI, inoltre, i motivi per i quali le abitazioni concesse dalle famiglie in uso gratuito a parenti anche oltre i limiti previsti per l'assimilazione all'abitazione principale, purché entro limiti ragionevoli, configurano una condizione socio-economica meritevole di tutela in rapporto ad altre fattispecie impositive:

- tali abitazioni rientrano in quella parte del “patrimonio familiare” non produttiva di alcun reddito e destinata all'esigenza primaria dell'abitazione dei propri congiunti;
- l'applicazione dell'aliquota ordinaria IMU a tali abitazioni significherebbe per molte famiglie un pesante aggravio che, specie in questo momento di crisi, comporterebbe una sperequazione difficilmente giustificabile a fronte di riduzioni ammesse per cespiti produttivi di reddito;
- altrettanto difficilmente giustificabile apparirebbe la parificazione con abitazioni tenute a disposizione (cosiddette “secondo case”);

SOTTOLINEATO che, in ogni caso, l'agevolazione riconosciuta a tali fattispecie si può configurare unicamente come una riduzione dell'aliquota entro i limiti previsti dalla legge, senza alcuna detrazione in quanto *non si tratta di assimilazione all'abitazione principale*;

TENUTO CONTO, infine, del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014 nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare opportuno determinare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria “IMU” come di seguito riportato:

	Aliquota	Detrazioni
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni “assimilate” a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale IUC</i> : - abitazione concessa in <i>comodato gratuito</i> dal soggetto passivo a <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che la utilizzano come abitazione principale (per una sola abitazione e per la quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro); - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - abitazione posseduta dai <i>cittadini italiani non residenti nel</i>	esenti	-

<i>territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia).</i>		
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC, <i>secondo le condizioni disciplinate dal medesimo.</i>	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e comunque non oltre la scadenza del permesso di costruzione.	0,46%	-
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986.	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili.</i>	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	esenti	-

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 24/4/2014, n. 66 in attesa di conversione in legge, con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dovranno essere individuati i comuni di collina e di montagna nei quali, a decorrere dall'anno 2014, i terreni agricoli non saranno più esenti ai fini IMU;

RILEVATO che è previsto che il maggior gettito derivante ai comuni da tale innovazione normativa sarà recuperato con corrispondente taglio di trasferimenti statali;

RICORDATO che fino ad ora i terreni agricoli posti nel comune di Gardone Riviera sono esenti IMU ai sensi della lettera h), comma 1°, dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;

VALUTATO che, qualora il comune di Gardone Riviera non rientrasse più tra quelli per i quali è prevista l'esenzione per i terreni agricoli e qualora non fosse deliberata una specifica aliquota, stante il quadro tariffario di cui sopra tali immobili sarebbero soggetti all'aliquota dell'1,06%;

RITENUTO, pertanto, opportuno prevedere per i terreni agricoli l'aliquota dello 0,76% da applicare unicamente nel caso tali terreni posti nel comune di Gardone Riviera dovessero risultare non più esenti a seguito delle modifiche normative in itinere;

DOPO ampia ed esauriente discussione e preso atto che all'originale del presente verbale viene allegata la trascrizione, effettuata da dipendente comunale incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di “conformità” del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art. 70 – quarto comma – dello statuto comunale;

DOPO ampia ed esauriente discussione e preso atto che all'originale del presente verbale viene allegata la trascrizione, effettuata da una dipendente comunale incaricata, degli interventi registrati del relatore e dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

1) Di determinare le seguenti “aliquote” e “detrazioni” per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014:

	Aliquota	Detrazioni
- Aliquota ordinaria da applicarsi a tutti gli immobili per i quali non sia stabilita una aliquota specifica.	1,06%	-
- Abitazione principale di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9	esente	-
- Abitazioni “assimilate” a quella principale <i>secondo le condizioni disciplinate dall'art. 8 del regolamento comunale IUC</i> : - abitazione concessa in <i>comodato gratuito</i> dal soggetto passivo a <i>parenti in linea retta entro il primo grado</i> che la utilizzano come abitazione principale (per una sola abitazione e per la quota di rendita catastale non eccedente i 500 euro); - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <i>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i> a seguito di ricovero permanente; - abitazione posseduta dai <i>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</i> a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia).	esenti	-
- Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	0,40%	€ 200,00
- Abitazione concessa in uso gratuito a parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale, per l'intero valore imponibile o per la quota di rendita non coperta dall'assimilazione di cui all'art. 8, comma 2°, del regolamento comunale IUC, <i>secondo le condizioni disciplinate dal medesimo</i> .	0,46%	-
- Abitazione locata a persona fisica con contratto registrato di	0,46%	-

durata non inferiore all'anno nella quale il locatario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. I requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica non sono richiesti qualora il locatario sia stato costretto a lasciare temporaneamente la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale, per cause di forza maggiore (calamità naturali, inagibilità, ristrutturazione, ecc.). In caso di ristrutturazione la deroga opera per la sola durata dei lavori di ripristino dell'abitazione del locatario e comunque non oltre la scadenza del permesso di costruzione.		
- Aliquota per abitazione di proprietà condominiale concessa in uso gratuito al custode del condominio, secondo le condizioni disciplinate dal regolamento comunale IUC.	0,46%	-
- Altri fabbricati locati con contratto registrato.	0,76%	-
- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917 del 1986.	0,66%	-
- Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società <i>ad esclusione delle aree fabbricabili</i> .	0,66%	-
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti	-

- 2) Di stabilire, inoltre, per i terreni agricoli l'aliquota dello 0,76%, da applicare unicamente nel caso tali terreni posti nel comune di Gardone Riviera dovessero risultare non più esenti a seguito delle modifiche normative in itinere.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata quale espressione della potestà regolamentare comunale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Sindaco – Presidente avanzare la proposta intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, attesa l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma quattro, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Sindaco Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Laura Romanello)

IL SINDACO
(Andrea Cipani)